

ATTUALITÀ - 05/04/2007, ore 17.24.00

Processo penale, il Cdm approva il ddl Mastella che abolisce il "doppio binario" della ex Cirielli. Ritorna la vecchia prescrizione del reato

Messa alla prova dell'imputato per velocizzare i procedimenti, notifiche agli avvocati per posta elettronica



Roma(Giovanni Perrino) - Sulle disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, recidiva, e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un disegno di legge proposto dal ministro della Giustizia, **Clemente Mastella**.

Il progetto prevede la semplificazione, la razionalizzazione e la riduzione dei tempi del processo penale, oltre che un intervento di adeguamento del sistema delle sanzioni.

«Il ddl vuole dare una risposta "di sistema" al problema antico e ormai indifferibile dell'efficienza del processo - hanno spiegato dal Ministero -, partendo dal principio costituzionale della "ragionevole durata", nel rispetto, in ogni caso, delle irrinunciabili esigenze della persona offesa dal reato e senza mettere in alcun modo in discussione le garanzie delle parti, il diritto alla difesa. L'obiettivo è quello di restituire ai cittadini la Giustizia, perché una giustizia lenta, anche se giusta, non è Giustizia».

Col disegno di legge si cerca di incidere sulle ragioni della lentezza dei processi con interventi mirati, responsabilizzando tutti gli attori del processo e valorizzando il principio della lealtà processuale.

Il ddl introduce istituti fondamentali e innovativi.

EX CIRIELLI

In tema di recidiva, si abolisce totalmente il “doppio binario” introdotto dalla legge c.d. ex-Cirielli (n. 251/2005). Si riconduce a sostanziale unità la disciplina, senza distinzioni fra incensurati e soggetti con precedenti penali. Si tratta di uno degli snodi più significativi del provvedimento. L’istituto della prescrizione del reato viene, inoltre, totalmente ridisegnato, tornando sostanzialmente ai preesistenti criteri di commisurazione del tempo necessario a prescrivere. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo e ciò è previsto anche nei casi in cui la pena dell’ergastolo consegua all’applicazione di circostanze aggravanti. La conferma della sentenza di condanna anche in secondo grado sospende il decorso della prescrizione. Lo stesso effetto si produce, come afferma anche adesso la giurisprudenza, anche a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

PROCESSO IN CONTUMACIA

Viene eliminato – in ottemperanza alle numerose sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia – l’istituto della contumacia, consentendosi, di massima, lo svolgimento del processo soltanto nel caso in cui l’imputato abbia effettiva conoscenza dello stesso, dovendone, in caso contrario, disporre la sospensione. Sono previste, comunque, delle eccezioni al principio in questione: il giudice, infatti, potrà procedere in assenza dell’imputato se, in ragione del numero, della natura e della gravità dei reati contestati ovvero del numero delle persone offese o dei testimoni o dell’esigenza di garantire la genuinità della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all’accertamento dei fatti. A tutela dell’imputato irreperibile che sia inconsapevole della sua situazione, resta applicabile l’istituto della remissione in termini.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO

Si introduce nei codici, sostanziale e di rito, l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova; tale istituto

consentirà all'imputato di reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore a due anni di presentare, in udienza preliminare ovvero in dibattimento, uno specifico programma contenente i propri impegni ad attenuare od elidere le conseguenze del reato nonché, ove possibile, a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Ove il giudice ritenga detto programma congruo potrà sospendere il procedimento penale e mettere alla prova il richiedente; in caso di esito positivo della prova, che avrà una durata massima di due anni e comporterà il continuo controllo da parte dei servizi sociali (già esistenti presso gli uffici locali dell'esecuzione penale esterna), il giudice dovrà dichiarare estinto il reato, con verosimili effetti di deflazione del carico di lavoro per gli uffici giudiziari, in uno con una completa e corretta considerazione delle esigenze e dei diritti della persona offesa. L'istituto della messa alla prova non si applica al reato del falso in bilancio.

UDIENZA DI PROGRAMMA

È stato introdotto l'obbligo per il giudice di effettuare una precisa programmazione delle attività processuali sin dalla prima udienza; la stessa sarà quindi deputata allo svolgimento delle sole attività preliminari all'apertura del dibattimento, alla celebrazione dei riti speciali nonché alla fissazione del predetto calendario di udienza. La programmazione dovrà consentire al giudice di giungere a decisione in tempi ragionevoli, determinati in due anni e sei mesi per il giudizio di primo grado, un anno e sei mesi per quello di secondo grado ed in un anno per il giudizio di legittimità, salvo che per i processi di particolare complessità.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA COMPETENZA

Si prevede che tutte le questioni di competenza (territoriale, per materia, etc.) debbano essere eccepite durante l'udienza preliminare, e comunque non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. Contro l'ordinanza del giudice che si pronuncia sulla competenza è prevista la possibilità di un immediato ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende il processo. Nel caso in cui le parti non ritengano di impugnare immediatamente la decisione sulla competenza, la questione non potrà essere più riproposta. Nemmeno impugnando, alla fine del processo di primo o di secondo grado, la sentenza. La decisione della Corte di Cassazione sulla

competenza è, dunque, definitiva e non assoggettabile ad ulteriori impugnazioni.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

All'**ufficiale giudiziario** viene attribuito l'onere di compiere tutti gli accertamenti necessari per giungere a una notificazione effettiva degli atti. Il ddl prevede la possibilità che le notifiche ai difensori e le comunicazioni tra uffici giudiziari avvengano per posta elettronica certificata, riducendo decisamente i tempi delle notificazioni e diminuendo, conseguentemente, le eventuali nullità e i costi del processo.

INUTILIZZABILITÀ ATTI

L'inutilizzabilità degli atti processuali diventa una conseguenza da ricondurre esclusivamente all'inosservanza dei divieti stabiliti a tutela di diritti costituzionalmente tutelati (perquisizioni senza mandato, interrogatorio senza la presenza del difensore e via dicendo).

INDAGINI PRELIMINARI

Il ddl limita i casi di celebrazione dell'udienza camerale alle sole ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione che giungono dalle parti e alla eventualità di non accoglimento della richiesta di archiviazione nei procedimenti per cui non è prevista la citazione diretta a giudizio. Nelle altre possibilità si ipotizza un contraddittorio meramente cartolare.

PROCEDIMENTI SPECIALI

Quanto ai riti alternativi, il ddl propone un allungamento dei termini per la proposizione del rito immediato (sei mesi) e del direttissimo (30 giorni), nonché l'agevolazione della possibilità di ricorrere al decreto penale di condanna. Si prevede inoltre che il rito abbreviato per i procedimenti di corte d'assise si svolga dinanzi a quest'ultima, sollevando il Gip dal peso di decisioni spesso difficili. Viene esclusa la facoltà di richiedere il c.d. "patteggiamento in appello" per incentivare il ricorso ai riti alternativi in primo grado. Il disegno di legge per l'accelerazione dei tempi prevede inoltre una serie di altre misure: viene abolito il ricorso per cassazione avverso i

provvedimenti di riesame delle ordinanze che impongono misure cautelari reali; nell'ottica di una riduzione del ricorso alle misure di custodia cautelare è stata ampliata a sei mesi la durata delle misure interdittive; prevista, inoltre, la cumulabilità delle stesse con le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere; è previsto il recupero di atti per quelle fasi del processo in cui vi sia stato il mutamento della persona fisica del giudice; è stata eliminata la facoltà per l'imputato di presentare personalmente ricorso per Cassazione, imponendo allo stesso di ricorrere necessariamente per la sua redazione ad un difensore iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione; una norma transitoria consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti per tutti i procedimenti relativi a reati che rientrino nelle previsioni della legge 31 luglio 2006, n. 241, pendenti fino al primo grado di giudizio, con una deroga agli attuali sbarramenti; ciò per ovviare, con tutta evidenza, all'espletamento di attività processuale la quale, a seguito dell'applicazione dell'indulto, risulterebbe inutilmente effettuata; si prevede la rivisitazione delle modalità di pubblicazione delle sentenze, consentendo in via esclusiva o alternativa, la pubblicazione delle stesse sul sito Internet del ministero della Giustizia e comportando, pertanto, un notevole risparmio di spesa.